



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **65** del 02/05/2019

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Quarto provvedimento.

Codice CIFRA GFS/SDL/2019/_____

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Quarto provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE 1

TOTALE € 1.467,29

Generalità dei creditori: Vece Angelo e Scarangella Fatima Rosaria;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tar Puglia – Bari – n. 60 del 14 gennaio 2019 per rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 1.467,29 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione dell'ottobre 1998, i coniugi Scarangella – Vece in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Mariano Antonietta Vece hanno citato in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL FG/8 per chiederne la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla minore in conseguenza delle gravi lesioni cerebrali riportate al momento della nascita, per il comportamento negligente ed imperito dei sanitari del reparto maternità dell'Azienda Ospedaliera, oltre al danno morale direttamente sofferto dai genitori.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Foggia ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex USL FG/8 al risarcimento del danno diretto in favore della minore, e del danno correlato in favore sei genitori, oltre rivalutazione, interessi, spese e competenze del giudizio e rimborso CTU.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia in data 21 marzo 2018, seguita da atto di costituzione in mora. Nelle more, le parti hanno proposto ricorso per ottemperanza al TAR Puglia – Bari.

La Regione Puglia ha provveduto alla liquidazione di quanto spettante alle parti, ed è pertanto stata dichiarata cessata la materia del contendere. Con Sentenza n. 60/2019 che ha definito il giudizio, il Tar Puglia – Bari – ha condannato la Gestione Liquidatoria ex USL FG/8 al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/8 a liquidare il danno in favore dei sigg.ri Scarangella – Vece, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tar Puglia – Bari – n. 60/2019 per complessivi € 1.467,29.

POSIZIONE 2

TOTALE € 14.186,24

Generalità del creditore: avv. Giuseppe Adeo Ostillo;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tar Puglia – Bari – n. 4164/2005 per rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 14.186,24 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:


Con Deliberazione n. 9/CL/2017, il Direttore Generale della ASL Foggia ha liquidato le competenze professionali maturate dall'avv. Giuseppe Odeo Ostillio in ragione dell'attività professionale da questi svolta – tra gli altri – nel giudizio RR 1345/1999 dinanzi al Tar Puglia – Bari – definito con la sentenza n. 4164/2005.

L'avv. Giuseppe Adeo Ostillio, procuratore costituito per la Gestione Liquidatoria, non antistatario, ha richiesto la liquidazione delle somme relative alle sue competenze professionali alla Gestione Liquidatoria ex USL FG/8, le cui casse, al momento, risultano incapienti.

In ragione di ciò, questa amministrazione, che per principi pacifici subentra nelle posizioni debitorie/creditorie delle ex UUSSLL, provvede alla liquidazione delle somme in favore dell'avv. Ostillio.


Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Tar Puglia – Bari – n. 4164/2005, per complessivi € 14.186,24.

Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute ad interim

(Angelosante Albanese)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. "E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:
 - a) Esecuzione Sentenza Tar Puglia – Bari – n. 60 del 14 gennaio 2019 per € 1.467,29 per spese e competenze del giudizio in favore dei sigg.ri A.V. e F.T.S.;
 - b) Esecuzione Sentenza Tar Puglia – Bari – n. 4164/2005 per € 14.186,24 per spese e competenze del giudizio in favore dell'avv. G.A.O.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. "Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:
 - a) Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 – codice UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per € 15.653,53.